



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Consigliere	Dott. Fulvio Maria Longavita	Presidente f.f.- relatore
Consigliere	Dott. Giuseppe Troccoli	Componente
Primo Referendario	Dott. Antonio Di Stazio	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recate il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'art. 114;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166, 167 e 168, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";



VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR del 12 giugno 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2012;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2012 del Comune di **Bevagna**;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per il giorno 10 luglio 2014;

UDITO, nella Camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014, il relatore, Consigliere, Dott. Fulvio Maria Longavita;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli Organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

Dal canto suo, l'art. 148-bis TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) degli Enti locali.

La deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR del 12 giugno 2013, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2012 - con la quale la Sezione delle



Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso nelle precedenti deliberazioni in merito alla necessità del controllo da operare da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di organizzare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di **Bevagna** ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2012 senza evidenziare gravi irregolarità contabili.

Con nota prot. n. 555 del 2 maggio 2014, il Magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l'Ente locale, chiedendo chiarimenti in merito a:

- a) all'eventuale riequilibrio di parte corrente (saldo negativo di € 118.659,27) con proventi da alienazione di beni patrimoniali (ex quadro 1.4.3 del questionario);
- b) inesistente capacità di riscossione, da recupero evasione tributaria;
- c) incongrua risposta sulla sussistenza dei residui attivi Titoli II e IV, per i quali è stato dichiarato che "*non ricorre la fattispecie*" (risposta quadro 1.9.10), sebbene indicati nel relativo quadro 1.9.9;
- d) natura e consistenza dei beni e servizi di cui al riconoscimento di debito per Euro 517.582,13, ex risposta al quesito 1.10.1 del questionario;
- e) mancata attestazione di inesistenza debiti fuori bilancio da parte dei responsabili dei servizi;
- f) risorse con cui sono stati onorati gli impegni di parte corrente al 31/12/2012 (Euro 1.068.000,00), stante la mancata richiesta di "anticipazione di liquidità", ex art. 1, comma 13, del d.l. n°35/2013 (v. risposte ai quesiti 1.13.4 e 1.13.5);
- g) soggetti beneficiari delle fidejussioni concesse dall'Ente (v. risposta quesito 3.2.1);
- h) condizione di "*Ente non virtuoso*", ex art. 20, comma 2, del D.L. 98/2011 (risposta al quesito 5.1);
- i) violazione del vincolo di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n°78/2010 ed inoltro della deliberazione consiliare n°4/2013(v. risposta quesito 6.5);
- j) disallineamento tra la consistenza dei residui attivi del rendiconto e dei crediti del conto del patrimonio al 31.12.2012 (v. comparazione quadri 19.9 e 9.2).

L'Ente ha fornito i chiarimenti chiesti, con nota 5553 del 15 maggio 2014 (prot. Corte dei conti 643 del 16 maggio 2014), precisando, in merito alle predette osservazioni, che:



- a) l'equilibrio di parte corrente "è finanziato con entrate da alienazione di beni patrimoniali [...] derivanti dal piano triennale di risanamento, approvato con atto del c.c. n°16 del 26/6/2012, resosi indispensabile dall'approvazione del conto del bilancio 2011 (atto c.c. n°14 del 26/6/2012) e dal riconoscimento di debiti fuori bilancio [di cui alla deliberazione consiliare] n°15 del 26/6/2012";
- b) la capacità di riscossione è da valutare con riferimento agli accertamenti ICI, "completati ed inviati, in linea generale, nel mese di dicembre", con conseguente pagamento nell'anno successivo; quanto invece alla capacità di riscossione dei residui, l'Ente ha fornito dati nuovi, diversi da quelli del questionario;
- c) per il mantenimento dei residui da trasferimenti statali e regionali, ex Tit. II e Tit. IV, "non sono state adottate iniziative per il mantenimento e/o la reinscrizione";
- d) i debiti fuori bilancio, per Euro 517.582,13 si riferiscono "integralmente all'acquisizione di beni e servizi, ex art. 194, comma 1, lettera e) TUEL";
- e) effettivamente "l'inesistenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2012 non [è] stata attestata formalmente dai Responsabili dei Servizi", senza nulla specificare in proposito;
- f) per i "debiti certi, liquidi ed esigibili[che sono stati] pagati, non è stata chiesta alcuna anticipazione di liquidità", essendo state utilizzate "ordinarie risorse di liquidità di cassa";
- g) la fidejussione è stata concessa a favore all' "Associazione Calcio Dilettantistica Bevagna, per l'assunzione di un mutuo presso l'Istituto di Credito sportivo";
- h) ha confermato la condizione di "Ente non virtuoso", ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. 98/2011, senza nulla specificare in proposito;
- i) contrariamente "a quanto indicato nella risposta alla domanda [del quesito] 6.5" del questionario, non è stato violato il vincolo di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n°78/2010 ed il Comune si è adeguato alla deliberazione n°212/2012 di questa Sezione, come da deliberazione consiliare n°4/2013 (allegata);
- j) il disallineamento tra la consistenza dei crediti ed il totale dei residui attivi al 31.12.2012 è legato, "nella quasi totalità" al "credito per IVA, risultante dall'ultima dichiarazione di imposta presentata".

Premesso che la relazione sul rendiconto è stata redatta secondo le linee guida di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18/AUT/2013/INPR del 12 giugno 2013, si osserva che i chiarimenti forniti dall'Ente non consentono di superare le questioni di cui alle lettere a), c), d), e), g), h) ed i).



Relativamente alla lettera a), invero, il Collegio prende atto della realizzazione dell'equilibrio di parte corrente mediante l'alienazione di beni patrimoniali e tuttavia evidenzia come una simile modalità esprima una palese, grave violazione delle regole di sana gestione.

In tal senso si richiamano le disposizioni dell'art. 193, comma 2, TUEL, come modificate dall'art. 1, comma 444, della l. n°228/2012, che hanno espressamente vietato la destinazione dei proventi delle alienazioni di beni patrimoniali all'equilibrio di parte corrente.

La norma, peraltro, è entrata in vigore dopo la chiusura dell'esercizio (2012) in riferimento e giustifica, per gli esercizi futuri, l'adozione della speciale procedura di cui all'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012.

Relativamente alla lettera c), invece, la risposta dell'Ente lascia residuare margini di incertezza su una possibile perenzione dei residui di cui ai Titoli II e IV, ivi considerati.

Relativamente alla lettera d), l'Ente non ha offerto alcun utile chiarimento, essendosi limitato a ribadire che i riconoscimenti di debito per la consistente somma di Euro 517.582,13 "derivano integralmente dall'acquisizione di beni e servizi".

Una simile circostanza, lascia nell'ombra ogni capacità dell'Ente di provvedere al proprio fabbisogno mediante le ordinarie procedure di spesa, con possibili, gravi, violazione delle regole amministrative (D. Lgs. n. 163/2006 e s.i.m.), e contabili, ad iniziare -sotto quest'ultimo punto di vista - dalla stessa funzione giuridico-politica autorizzatoria di spesa del bilancio.

Relativamente alla lettera e), invece, resta confermata la mancata attestazione dell'inesistenza di debiti fuori bilancio da parte dei responsabili dei servizi, con intuitive conseguenze - sotto il profilo in trattazione - della stessa veridicità delle risultanze contabili al 31/12/2012 (ex quesito 1.10.3) e della corrispondente responsabilità degli organi di governo dell'Ente, anche ai fini dell'accertamento del reale stato degli equilibri di bilancio.

Relativamente alla lettera g), il Collegio prende atto dei chiarimenti offerti dall'Ente ("fideiussione all'Associazione Calcio dilettantistica Bevagna per l'assunzione di un mutuo presso l'Istituto per il Credito Sportivo") e tuttavia, in mancanza di ogni utile precisazione in proposito, richiama le disposizioni dell'art. 207, comma 3, TUEL, con specifico riferimento alle condizioni di rilascio di fideiussioni "anche a favore di terzi"

Relativamente alla lettera h),) il Comune, nel confermare la condizione di "Ente non virtuoso", non ha fornito - come invece auspicabile - alcun elemento di valutazione in proposito, in relazione ai parametri di cui all'art. 20 del D.L. n. 98/2011.



Relativamente alla lettera i), infine, il perdurare di rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati in anni precedenti, impone di ribadire l'invito "a monitorare" la relativa spesa, ex delib. n. 282/2012 di questa Sezione;

DELIBERA

di segnalare al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di **Bevagna** le osservazioni contenute nella presente pronuncia per le determinazioni di competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013, sia trasmessa al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di Revisione del Comune di **Bevagna**.

Così deliberato in Perugia, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2014.

Il Presidente f.f. - relatore
Cons. Fulvio Maria LONGAVITA

Depositato il 14 LUG. 2014

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Melita Di Iorio

